

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Votazione ed approvazione del progetto di legge per cessione di terreno demaniale alla città di Novara — Relazione di petizioni — Petizioni del Consiglio comunale di Saluzzo relative al modo di elezione degli ufficiali della guardia nazionale e alla pubblicità delle sedute dei Consigli comunali — Osservazioni e richiami dei deputati Valerio e Sineo, e risposte del ministro dell'interno — Parlano i deputati Asproni, Bottone, Mellana e Brofferio in opposizione dell'ordine del giorno proposto sulle medesime — Riassunto del relatore Mantelli — votazione per appello nominale ed approvazione dell'ordine del giorno sulle medesime.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, e dà lettura del seguente sunto di petizioni:

5059. Ferrari Pietro, da Silvano, provincia di Voghera, povero e carico di numerosa famiglia, esponendo che suo figlio Domenico, soldato nel 17° reggimento, morì nell'ospedale di Villafranca, in Lombardia, in seguito a ferita riportata nel combattimento di Santa Lucia, e che in esso perdè il più valido sostegno della sua vecchiaia, si rivolge alla Camera per ottenere un sussidio.

5060. Geu Giuseppe, residente in Torino, di professione caldaia, già al servizio del Re Carlo Felice, nel rappresentare che in compenso de' suoi servigi gli veniva da Carlo Alberto assegnata nel 1844 l'annua pensione di lire 80, la quale non gli venne corrisposta se non in minima parte, si rivolge alla Camera affinché provveda che egli venga soddisfatto di ogni suo avere.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CESSIONE DI PROPRIETÀ DEMANIALI ALLA CITTÀ DI NOVARA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la cessione di proprietà demaniali a favore della città di Novara. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 964.)

Darò lettura del progetto.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a cedere al municipio di Novara l'antica caserma detta di Santa Chiara e la piazza d'armi, esistenti nella detta città, sotto l'osservanza delle condizioni risultanti dall'ordinato del Consiglio comunale della stessa città in data del 22 luglio 1852, approvato dal reale decreto del 5 settembre successivo.

« Art. 2. Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile, non che ad ogni altra disposizione contraria. »

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda la parola, consulterò la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

Rileggerò l'articolo 1:

« Il Governo è autorizzato a cedere al municipio di Novara l'antica caserma detta di Santa Chiara e la piazza d'armi, esistenti nella detta città, sotto l'osservanza delle condizioni risultanti dall'ordinato del Consiglio comunale della stessa città in data del 22 luglio 1852 approvato dal decreto reale del 5 settembre successivo. »

FARA FORNI. Scorgo che è scritto in questo articolo: « l'antica caserma detta di Santa Chiara e la piazza d'armi, esistenti nella detta città; ma osserverò che la piazza d'armi è fuori della città... »

Voci. È nel territorio.

FARA FORNI. Mi scusino; mi sembra assai meglio dire: « l'antica caserma detta di Santa Chiara esistente nella città e la piazza d'armi esistente fuori, » poichè la piazza d'armi non è nella città.

CARELLI, relatore. Io non ho difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Fara Forni; ma faccio osservare che mi pare inutile, imperocchè, dicendo « caserma e piazza d'armi esistenti in detta città, » è chiaro che non si ebbe altro intendimento fuor quello di evitare una ripetizione. S'intende, quando si dice *caserma*, che è esistente nella città, e quando si dice *piazza d'armi*, che è esistente nel territorio della medesima. Quindi, se la Camera crede opportuno di adottare questo emendamento, si potrebbe formulare in questa guisa: « esistenti nel territorio di detta città. » Del resto mi pare che la redazione proposta dalla Commissione sia abbastanza chiara.

PRESIDENTE. Il deputato Fara Forni aderisce a questa redazione?

FARA FORNI. Vi aderisco.

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. Io credo che sarebbe più semplice il dire: « l'antica caserma di Santa Chiara esistente in detta città e la piazza d'armi, » seppure si può questa ancora chiamare *piazza d'armi*, mentre allo stato in cui è ridotta attualmente non è che un campo esistente nel territorio, destinato ad uso delle manovre. Basta dire *la piazza d'armi* perchè s'intenda quella esistente.

FARA FORNI. Ritiro il mio emendamento, perchè vedo

che il senso è spiegato sufficientemente lasciando quale è la redazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 1 quale fu proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 2. Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile, non che ad ogni altra disposizione contraria. »

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	107
Maggioranza	54
Voti favorevoli	101
Voti contrari	6

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazione di petizioni.

Invito i signori relatori che hanno relazioni in pronto a venire alla tribuna.

MANTELLI, relatore. Petizione 5048. Nell'anno 1822 certo Balbi Lorenzo, usciere della giudicatura di Oviglio, restò vittima di un colpo di fucile, mentre disimpegnava le funzioni del proprio ufficio, epperò per regio decreto veniva assegnata alla sua vedova ed a' suoi figli un'annua pensione di lire 200, esprimendosi il decreto in questo modo:

« Diamo alla nominata Serra Anna Maria, vedova del predetto Lorenzo Balbi, in compagnia di due suoi figli Francesco e Bartolommeo, nonchè del ventre pregnante, sinchè resterà in istato vedovile, l'annua pensione di lire 200, che mandiamo alla tesoreria dell'azienda economica, continuando ad essere pagata durante il nostro beneplacito. »

La vedova Serra ed i fratelli Balbi ricorsero al Ministero per la continuazione a loro favore della stessa pensione, ma la loro domanda non venne accolta.

Perlocchè ricorrono alla Camera acciò voglia decretare tale continuazione sotto deduzione, ove d'uopo, della parte di quella pensione che, a tenore del citato regio decreto, avrebbe potuto spettare alla defunta loro madre.

La vostra Commissione, ritenuto che, se dai termini del decreto non si può riconoscere chiaramente se la pensione sia stata data vita naturale durante non solo alla vedova, ma anche ai figli dell'usciera Balbi, tuttavia i petenti possono coll'appoggio dello stesso decreto far valere i loro diritti avanti un tribunale competente, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 5054. Padre Aschiere Alessandro, da Cherasco, con termini non sempre temperati e decorosi, dopo di avere criticato le operazioni della Camera e del Ministero, sulle quali preconizza vicino il tempo in cui si farà luce, e gettando generiche accuse e non poche insinuazioni contro i tribunali civili ed ecclesiastici e contro l'ufficio fiscale, chiede che la Camera:

1° Seriamente invigili sulla imparziale amministrazione della giustizia, e non si lascino dormire negli scaffali il sonno dei morti le petizioni relative;

2° Non tolleri più oltre l'episcopale oppressione, e comandi alle curie di ultimare certe cause da lungo tempo sepolte;

3° Si ordini la pubblicazione di tutte le sentenze criminali tanto condannatorie che assolutorie;

4° Si stabilisca una cassa per indennizzare gl'innocenti colpiti dalle ingiuste sentenze;

5° Si procuri di richiamare l'ufficio fiscale, con apposite leggi, al suo dovere, acciò ognuno possa ottenere il di lui patrocinio contro l'oppressione.

La vostra Commissione, per motivi di convenienza, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Municipio di Saluzzo. — Modo di elezione degli ufficiali della guardia nazionale — Pubblicità delle sedute dei Consigli comunali.)

MANTELLI, relatore. Colle petizioni 5036 e 5037 il Consiglio comunale di Saluzzo chiede che la Camera, vista l'interpretazione data dal ministro dell'interno, fuori della cerchia delle proprie attribuzioni, all'articolo 51 della legge 4 marzo 1848, dichiarare che, a seconda della stessa legge, si debba procedere al 4 marzo del corrente anno all'elezione generale della guardia nazionale; che si proponga anche la legge per la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali, e che si dia attuazione alla legge portante lo scioglimento delle divisioni amministrative.

La vostra Commissione, a maggioranza di voti, reputando che queste petizioni si aggirano sopra materie che non sarebbero di competenza dei Consigli comunali, vi propone di passare all'ordine del giorno.

VALERIO. Domando la parola.

Io combatto le conclusioni della Commissione, poichè penso che le due petizioni di cui ha fatta relazione l'onorevole deputato Mantelli non possano dirsi per la materia su cui s'aggirano avere ecceduta la competenza dei Consigli comunali.

La prima di esse ha relazione al modo con cui dev'essere fatta l'elezione degli ufficiali della guardia nazionale, ed ognuno ben sa come la guardia nazionale sia una istituzione eminentemente civica, e come sia il braccio armato, per così dire, del municipio. Ora, a me pare che il municipio fosse perfettamente nel suo diritto, anzi adempiesse ad un suo dovere, allorchè, vedendo promuoversi, per consiglio di un corpo che è meramente consultivo, una deliberazione che esso municipio poteva credere dannosa alla guardia nazionale, e quindi all'ordine pubblico della città di cui esso deve tutelare gl'interessi, chiedeva una deliberazione legislativa onde antivenire a così grave danno.

L'altra petizione è relativa alla pubblicità delle sedute comunali, e s'invoca in essa dalla Camera dei deputati una legge apposita; ora, io domando se vi è cosa che maggiormente riguardi l'ordine interno del municipio se non questa. Se il municipio di Saluzzo avesse chiesto farsi la guerra contro questo o quell'altro nemico, se avesse chiesta un'altra forma di Governo, o avesse fatta qualche altra domanda di questo genere, troverei forse giuste od almeno plausibili le conclusioni della Commissione; ma il municipio di Saluzzo era perfettamente nella sfera delle sue attribuzioni allorchè, desiderando che i suoi amministrati fossero presenti alle deliberazioni che esso nel loro interesse matura, chiedeva una legge

per cui i suoi elettori possano essere presenti alle sue deliberazioni.

E poichè questa petizione viene posta in discussione, mi è giuocoforza rivolgermi al signor ministro dell'interno e di muovergli rimprovero perchè egli abbia sciolto il municipio di Saluzzo appunto per avere presentate queste due petizioni.

Io credo che il signor ministro, il quale, non è molto, diceva alla Camera dei deputati che egli stava elaborando una legge comunale di tale e tanta larghezza, per cui egli dubitava che la Camera dei deputati avrebbe acconsentito a tenergli dietro, con questo scioglimento del municipio di Saluzzo a cagione di tali petizioni, ci abbia tolto ogni illusione sulla larghezza della futura legge comunale che ci annunciava; che anzi ci ha dato motivo di credere che pur troppo i municipi e le provincie saranno, come furono per lo passato, dominati da un potere centralizzatore, e continueranno a piegare il capo sotto questo flagello che tanto male produsse per lo passato.

Io non reputo poi che anche sotto l'attuale legislazione abbia ben operato il signor ministro sciogliendo il municipio di Saluzzo; imperocchè, quand'anche il municipio stesso avesse violata la legge, egli aveva un'altra arma nelle mani onde richiamarlo al dovere, senza ricorrere al mezzo estremo dello scioglimento del municipio di una delle più ragguardevoli città dello Stato. Egli poteva operare verso il municipio di Saluzzo come operò col Consiglio divisionale di Genova, allorchè questi, intromettendosi veramente in cose politiche, rivolgeva ringraziamenti al Re per avere sciolto in modo conforme a' suoi desiderii la crisi ministeriale che agitava allora il paese. In quell'occasione, come ho detto, il Consiglio divisionale di Genova, il quale rivolgeva questi ringraziamenti al Re, era realmente entrato nel terreno politico; ma la sua deliberazione non veniva cassata, ed il Consiglio non veniva sciolto dal signor ministro.

Ora, io penso che, se veramente il municipio di Saluzzo fosse uscito dalla cerchia delle sue attribuzioni (locchè sostengo non essere vero, anzi mantengo che il municipio di Saluzzo era perfettamente nelle sue attribuzioni quando cercava che meglio si provvedesse alla guardia nazionale ed alla pubblicità de' suoi dibattimenti), il signor ministro avrebbe potuto cassare questa deliberazione senza venire ad un atto così grave come è lo scioglimento di un corpo municipale di una delle più importanti città dello Stato, delle più benemerite per la causa della libertà.

Ma io ho detto che il Consiglio municipale di Saluzzo era perfettamente nel suo diritto; e sta per me il passato, mentrechè, se noi consultiamo le liste delle petizioni che furono trasmesse alla Camera, io sono certo che vi troveremo la prova che più di cento municipi hanno deliberato nel medesimo senso in cui ha deliberato il municipio saluzzese, quando hanno chiesto la pubblicità dei dibattimenti; e non pertanto questi Consigli non vennero menomamente scolti, onde io penso che avesse doppia ragione il municipio di Saluzzo nel reputarsi sul terreno della legalità quando promuoveva questa deliberazione, perchè i ministri avevano lasciato passare tutte quelle petizioni senza pur venire all'annullazione di uno di quei Consigli.

Del resto, io non so immaginarmi che possa negarsi ad un municipio il diritto di petizione, quel diritto il quale è pure lasciato dal nostro Statuto a tutti quanti i cittadini. Io affermo altamente che il domandare una provvidenza avanti uno dei corpi legislativi dello Stato (il quale diritto non è conteso al meno onorato dei cittadini) non si possa con ra-

gione interdire ai consiglieri municipali di una città i quali vennero eletti a quel posto dalla fiducia dei loro concittadini.

Tali cose io soggiungo riguardo al principio in generale.

Tornando ora alla questione speciale, io non dubito di asserire che il municipio di Saluzzo era intieramente nel suo diritto quando mandava alla Camera le petizioni summentovate, e che, sciogliendolo, il signor ministro ha malamente adoperato, e ci tolse la speranza di quella cotanta larga legge municipale di cui tante fiata ci fece parola.

Ora, conchiudendo, domando che siano reiette le conclusioni della Commissione, e siano le petizioni saluzzesi inviate al Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora al signor ministro, ma la concederò al deputato Sineo, perchè la chiese per una questione pregiudiziale.

SINEO. Io considero come pregiudiziale una questione di ordine la quale è altamente importante nella discussione attuale.

L'onorevole Verierio, combattendo le conclusioni della Commissione, ha per connessità creduto di dover portare anche la discussione sull'operato del Ministero dipendentemente dalle petizioni di cui si tratta.

Io sono d'avviso che rilevi assai il dividere siffatte questioni. Ogniquivolta si parla degli atti del Ministero la questione teorica rimane sottoposta all'influenza delle considerazioni speciali che concernono le persone ed i tempi. Per contro, quando si tratta di una questione così grave, di un diritto così importante come è quello di petizione, io stimo che sarebbe opportuno di considerare la cosa in astratto, acciò non sia la nostra decisione determinata da indiretta influenza.

Io bramerei che innanzi tutto si discutessero le conclusioni della Commissione delle petizioni; poi si ripiglierebbe immediatamente, od in quell'epoca che si stimerà più opportuna, la questione del bene o del male operato dal lato del Ministero.

Sarei quindi a pregare il signor ministro di limitare per ora la sua risposta alla questione teorica, la quale serve di appoggio alle conclusioni della Commissione. Si passerà poscia all'altra questione.

Lusingandomi che sia per essere accettata la divisione da me proposta, esporrò il mio avviso sulle conclusioni formulate dalla Commissione.

L'articolo 57 dello Statuto riconosce uno dei diritti più importanti, uno di quei diritti che sono fondamentali principali delle guarentigie costituzionali, il diritto, cioè, di petizione. L'articolo 57 vuole che ognuno che sia maggiore d'età abbia il diritto di mandare petizioni alla Camera, senza distinzione di sorta, sopra qualsiasi argomento. Spetta alla Camera il vedere quali siano le risoluzioni che essa debba adottare circa gli argomenti intorno ai quali si raggirano le petizioni; ma il diritto di petizione non ammette distinzione, e si possono porgere alla Camera petizioni sopra qualunque argomento. Tuttavia la legge distingue gl'individui dai corpi morali e dalle associazioni dei cittadini; in quanto agl'individui, il diritto di petizione è illimitato; in quanto alle associazioni, l'articolo 58 dice che « le autorità costituite hanno sole il diritto d'indirizzare petizioni in nome collettivo. »

Coll'articolo 57 dunque, come la Camera ha sentito, non si fa distinzione di sorta, ma si dà il diritto a tutti i cittadini maggiori di età di mandare petizioni alla Camera, e coll'articolo 58 si viene inoltre a dare alle autorità costituite il di-

ritto di mandare petizioni in nome collettivo, in nome individuale di tutti e sopra qualsiasi argomento.

Qui si tratta di un'autorità costituita; non ci è dubbio, un Consiglio municipale è incontrastabilmente un'autorità costituita; dunque può dare petizioni anche in nome collettivo, può darle sopra qualsiasi argomento.

Il diritto di petizione è forse ristretto a certe determinate materie per le autorità costituite? Mai no. La stessa larghezza sancita dall'articolo 87 si riproduce nell'articolo 58; quindi ogni autorità costituita può inviare al Parlamento petizioni sopra qualunque argomento.

Tale è la lettera della legge. E certamente, quando si tratta dello Statuto, si debbe applicare ancora più rigorosamente di quello che si faccia per le altre leggi la massima per cui non è permesso a chi applica, a chi fa eseguire le leggi d'introdurre delle distinzioni che il legislatore non ha introdotte. Dobbiamo dunque ritenere che le autorità costituite, non meno che i semplici cittadini, possono dare petizioni sopra qualunque argomento.

Se poi si dovesse entrare nel merito di questa disposizione dello Statuto, sarebbe evidente la ragione che l'ha dettata. Il diritto di petizione è un diritto che non può essere nocivo, è assolutamente innocuo; è per chi lo esercita una facoltà molto benefica, e che non può ridondare a danno di nessuno. Non può esservi maggiore guarentigia di questa per l'ordine, per la tranquillità, per la giustizia. I rappresentanti del popolo in questa Camera, i senatori nell'altra esaminano se la petizione sia o no opportuna, se la conclusione sia giusta, e prendono quelle deliberazioni che loro dettano le circostanze.

La Commissione ha creduto che il Consiglio comunale di Saluzzo, non essendo competente per disporre intorno agli argomenti di cui trattava, non potesse neanche esercitare il diritto di petizione; ma, quando anche fosse vero ciò che suppone la Commissione; quando anche il Consiglio comunale non avesse una speciale ingerenza intorno alla guardia nazionale; quando anche il Consiglio comunale non dovesse occuparsi del modo di tenere le proprie sedute; quando anche ciò si dovesse ammettere, non ne verrebbe la conseguenza che non potesse fare petizione sopra questi due argomenti.

Con queste osservazioni generali io nulla voglio detrarre alla dimostrazione che ha fatto l'onorevole Valerio; io riconosco essere naturalissimo che un Consiglio comunale proponga al Parlamento, al potere legislativo, le idee che crede opportune intorno alle materie delle quali egli deve occuparsi ogni giorno; ogni Consiglio comunale deve naturalmente vedere quali sono gli inconvenienti ed i vantaggi della legge attuale intorno alla guardia nazionale; e quando qualche inconveniente riconosce, cui conviene di riparare legislativamente, è naturale che esponga le sue ragioni ed i motivi per cui crede si debba modificare la legge.

Qui non si tratta di modificare la legge; si tratta del modo d'interpretarla, ed il Consiglio comunale ricorre contro una interpretazione che crede erronea. Avrà ragione, avrà torto: questa è un'altra questione. Il fatto sta che egli ha il diritto di ricorrere ogniqualvolta crede che la legge sia male interpretata. Ed a chi deve ricorrere? Al potere legislativo, cui spetta il rischiarare le leggi e fare una legge spiegativa qualora fosse necessaria.

O che la legge dunque è chiarissima e deve intendersi come la intese il Ministero, ed allora una petizione, ancorché appoggiata sopra un fondamento erroneo, non fa alcun male; la Camera, riconoscendo che la legge fu esattamente intesa

ed applicata, passerà per tal motivo all'ordine del giorno su quella petizione; oppure realmente la legge può presentare qualche dubbio, ed allora è naturale che il dubbio sia risolto legislativamente. Questo lo vuole anche lo Statuto. L'interpretazione legislativa non può essere data che dal potere legislativo; dunque, se realmente vi fu un dubbio (ed il Ministero stesso ha riconosciuto che vi era, poichè non ha creduto di dovere egli stesso risolvere questa quistione, ha creduto di consultare il Consiglio di Stato), si risolve in modo regolare col concorso dei tre poteri. Come il Ministero ha creduto giusto di consultare il Consiglio di Stato, egli è egualmente giusto che il popolo provochi da' suoi rappresentanti una spiegazione in linea legislativa. Qui dunque non vi è nulla che sia fuori delle attribuzioni dei Consigli comunali.

A maggior ragione poi si debbe dire lo stesso quando si tratta del modo di tenere le sedute. A questo riguardo la cosa più singolare si è che noi abbiamo già ricevuto delle petizioni di questo genere, e che anzi abbiamo già delle relazioni della Camera consentanee a questa petizione e dei progetti di legge i quali furono dalla Camera presi in considerazione in questo senso. Adunque non c'era niente di più naturale di quello che un comune si aggiungesse agli altri che avevano già espresso il desiderio che le sedute fossero pubbliche.

Con questo non voglio entrare nella quistione della convenienza della pubblicità delle sedute; ma dico che, quando un Consiglio comunale opina semplicemente che le sedute debbano essere pubbliche, e che, invece di agitare il popolo (come accadrebbe se non ci fosse quella valvola di sicurezza, il diritto di petizione), invece di prendere gli altri mezzi cui conviene ricorrere in altri paesi quando si vuole ottenere un dato scopo politico, domanda semplicemente che si dichiarino che i comuni hanno diritto oppure l'obbligo di tenere le sedute pubbliche, è cosa perfettamente innocente e nella cerchia delle attribuzioni dei Consigli comunali, i quali hanno bisogno di sapere se le loro sedute sono pubbliche o no.

Notisi che l'attuale legge comunale non dice se le sedute debbano essere private o pubbliche; questa è una cosa che manca nella legge. Fin qui il Governo ha creduto che questo silenzio della legge dovesse interpretarsi in modo negativo o, direi piuttosto, in modo proibitivo; ha creduto il Governo di avere diritto di vietare ai Consigli comunali di tenere pubbliche le loro sedute. E questa è un'opinione che io ripeto come opinione, ma non è la legge che parla; ed è ben giusto che un comune non si riferisca ciecamente a quest'opinione del Governo, e domandi che la Camera deliberi, secondochè crederà opportuno, sopra una questione che è pure di grande importanza. Le cose dunque intorno alle quali si raggirano le riferite petizioni sono innocenti in se stesse e di speciale competenza del comune; e quando anche non lo fossero, è sacro diritto sancito dallo Statuto quello di petizione, è un diritto illimitato, e sarebbe un'aperta violazione dello Statuto il volerlo limitare. Io domando dunque che in riforma delle conclusioni prese dalla Commissione sia dichiarato che le petizioni del Consiglio comunale di Saluzzo debbano essere deposte negli archivi della Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro dell'interno.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Non entrero nel merito degli oggetti sui quali vertono le due petizioni indirizzate alla Camera dal Consiglio comunale di Saluzzo; io penso che in occasione di nuove leggi sarà il caso di modificare le esistenti. Non è mio assunto di difendere la bontà delle leggi presenti; mio dovere, come ministro, è intanto

di farle eseguire puramente e semplicemente quali sono fatte, senza poterle cambiare.

Io non credo poi che si possa istituire distinzione, come vorrebbe l'onorevole deputato Sineo, tra il riguardo che meritare possono le petizioni ed il valore dell'atto ministeriale dello scioglimento del Consiglio comunale di Saluzzo, inquantochè egli è evidente che, disapprovandosi il principio su cui si fonda quel provvedimento, il medesimo viene in se stesso non solo biasimato, ma apertamente condannato. Quindi io difenderò e la tesi che ho sostenuta per promuovere l'emanazione di quel decreto reale, e la sostanza in se stessa di questo decreto.

Osservarono gli onorevoli preopinanti che non eccede la competenza dei Consigli comunali il fare petizioni in materia simile a quella di cui si tratta. L'onorevole deputato Sineo estese maggiormente il suo tema, e disse che non vi ha nessun limite al diritto di petizione; l'onorevole deputato Valerio si limitò a dire che non si poteva contendere ai municipi di fare petizioni, almeno sulle materie di cui si trattava.

Comincerò dall'osservare all'onorevole deputato Valerio che, se vi fosse una legge speciale per la guardia nazionale di Saluzzo, io ammetterei che il municipio di quella città avesse diritto di fare petizioni per questa guardia nazionale, perchè non sarebbe più una istituzione generale; ma quella petizione che il municipio fa per la guardia nazionale riguarda l'organizzazione non della guardia nazionale di Saluzzo, ma di quella di tutti i comuni del regno.

Questa petizione non è pertanto ammissibile, giacchè pel fatto solo della esistenza nella città di Saluzzo della istituzione della guardia nazionale di Saluzzo non ne consegue che quel municipio possa ingerirsi in una legge riguardante tutto lo Stato.

Perchè si hanno leggi che vincolano la città di Saluzzo, non ne viene per questo che quella città (e qui non rispondo ancora all'onorevole deputato Sineo), per ciò solo che ha interesse in una data legge, possa prendervi ingerenza. La stessa cosa dicasi della pubblicità delle sedute dei municipi.

Se il municipio di Saluzzo avesse fatto un atto qualsiasi per la pubblicità delle sue sedute, e che quest'atto fosse stato condannato dal Governo, allora credo che sarebbe stato in diritto di appellarsi alla Camera per una violazione di legge; ma qui il municipio di Saluzzo non aveva fatto atto alcuno in cui fosse direttamente e personalmente interessato. E ciò è talmente evidente che la petizione che è indirizzata alla Camera non solo si fa a chiedere la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali, ma ancora quella delle sedute dei Consigli provinciali e divisionali; cosicchè manifestamente uscì non solo dalla sua competenza, ma anche dalla cerchia delle sue ingerenze, entrando in questioni che non lo riguardano direttamente.

Io tratterò qui la tesi generale delle competenze che possono avere i municipi in virtù dello Statuto.

Lo Statuto, consacrando il diritto di petizione, e prescrivendo all'articolo 58 che le autorità costituite hanno sole il diritto d'indirizzare petizioni in nome collettivo, si riferisce a quelle autorità costituite le quali sono dalla legge create; non si fa a creare esso stesso delle autorità ed a dare loro dei titoli speciali. Ora, io ritengo che le leggi che costituiscono i municipi abbiano voluto fare della rappresentanza comunale un corpo che amministri gl'interessi locali, e non un corpo politico. Se avessero voluto farne un corpo politico e legislativo, credo che lo avrebbero detto; e tanto più mi confermo in questa opinione, in quanto che non è ammissibile che i cittadini siano rappresentati in doppia e tripla maniera,

cioè da un corpo municipale che sostiene un'idea, da un corpo divisionale che ne sostiene un'altra e da una Camera che ne sostiene una terza.

È primo fondamento in ogni Governo, qualunque sia la sua forma, che le autorità costituite siano forti. Io credo che uno dei motivi i quali hanno procacciata qualche simpatia al Ministero, allorquando venne al potere, fu la speranza che nell'applicare i suoi principii liberali usasse della popolarità che aveva in quel momento per fare quanto avrebbe potuto per essere forte. Non altrimenti io penso che le popolazioni dello Stato accogliessero la formazione del Ministero medesimo, se non colla speranza che questa forza valesse a conservare sempre alla nostra amministrazione il vero suo principio liberale, il quale deve formarne la vera essenza. Ma per essere forti, o signori, non basta esserlo in dati tempi, bisogna esserlo ogniqualvolta la legge ciò richiede, e bisogna essere forti in tutti i casi in cui la legge essendo violata convenga farla rispettare da qualunque lato venga la violazione. Se i municipi fossero ammessi a prendere parte nelle cose legislative, quale ne sarebbe la conseguenza? Sarebbe che tutti i municipi e tutti i Consigli provinciali, i quali costituiscono una vera rappresentanza, potrebbero pronunciarsi in date provincie tutti unanimi in un senso e quelli di altre provincie in senso opposto.

Io domando ora se è possibile ed ammissibile che un sistema politico in determinate condizioni possa dare luogo alla proclamazione di un principio di guerra civile.

Chi vorrà credere che il potere superiore del Parlamento abbia forza sufficiente per attutire contrasti manifestatisi nelle grandi divisioni dello Stato, qualora sorgessero per ragioni di legittima rappresentanza?

Ed invero io penso che passi una gran differenza tra le petizioni dei corpi costituiti e quelle dei privati. Qualunque sia il numero delle petizioni dei privati, non avendo altra forza che quella delle personali ed individuali firme dei membri che vi concorrono, essendo quasi impossibile che a queste firme personali ed individuali non si oppongano altre firme raccolte nelle medesime località, il diritto di petizione non può mai essere sorgente d'inconvenienti, non può mai suscitare un tale stato di cose il quale tolga alla rappresentanza nazionale quell'assoluta libertà d'azione che deve avere nell'interesse di tutti. All'opposto, quando le petizioni vengono da corpi costituiti, dichiarati dalla legge capaci di rappresentare una data città, un dato paese, la petizione rappresenta tutti i cittadini di quella città, di quella provincia; non sono più cittadini che ricorrono, e un intero territorio; così oggi sarà la Sardegna che ricorrerà, domani la Savoia, dopo domani il Piemonte; e la Camera si troverà nel caso di dover deliberare sopra domande così divergenti, che, qualunque sia per essere il suo voto, non potrà a meno di scontentare non un solo individuo, ma un'intera parte del territorio dello Stato. (*Sensazione*)

Ecco perchè, o signori, ho attaccata grandissima importanza a mantenere su questo punto intatti i principii della legge; e dico *principii della legge*, inquantochè non vi è nelle nostre leggi assolutamente disposizione alcuna che dia ai Consigli comunali e provinciali il diritto d'immischiarsi nelle cose che non riguardano direttamente il municipio, la provincia. Le loro attribuzioni sono tutte nominativamente indicate, e di generico nella legge non vi è altro se non che essi *rappresentano* i cittadini del municipio, i cittadini della provincia; ma dai termini stessi con cui questa attribuzione è concepita, risulta evidentemente che si parla dei soli interessi, dei soli bisogni che toccano la legislazione locale del

municipio o della provincia. Anzi, quanto alle provincie, la legge è ancora più ristretta, inquantochè parla del solo interesse economico, potrebbe quasi essere dubbio che la rappresentanza generica data ai Consigli provinciali non debba estendersi ad interessi che non siano puramente e semplicemente economici.

Mi si fa rimprovero di avere per questa mia opinione sciolto il municipio di Saluzzo; si dice che io non sono stato così rigido col Consiglio divisionale di Genova, il quale aveva preso una consimile deliberazione, e citano molte altre petizioni alle quali il Ministero non ha fatto alcuna opposizione.

In quanto alla mancanza di opposizioni precedenti, io non sono obbligato a rispondere; ciò non mi riguarda. (*Si ride*)

VALERIO. Era però primo ufficiale dell'interno.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Dirò pintosto che appunto ho cominciato dal Consiglio divisionale di Genova con rimandare semplicemente la sua deliberazione, inquantochè io intendeva con quel rimando fare pubblica e solenne dimostrazione della illegalità in cui era mia ferma opinione che fosse incorso quel corpo. Io stimai con quell'atto di avere dato precisamente l'avvertimento che mi fu rimproverato di non avere dato; quindi mi è avviso di avere proceduto con quel rigore che l'importanza del soggetto esigeva.

Ho già detto come in molti casi potrebbe essere inconveniente l'immischiarsi dei Consigli comunali e provinciali in questioni che non riguardano la provincia ed il comune, ma gl'interessi dello Stato. Questo inconveniente nei tempi difficili, nei tempi di guerra, potrebbe cagionare nientemeno che la rovina dello Stato, potrebbe togliere ai rappresentanti della nazione, al Governo centrale quella libertà d'azione che è necessaria per appigliarsi al partito che un prudente spirito liberale esige, anzichè a certe opinioni che talvolta dominano le masse; opinioni queste che possono essere ispirate da sentimenti nobilissimi, ma che per lo slancio stesso col quale sono promesse possono talvolta condurre le cose con tale precipizio da compromettere la sicurezza stessa dello Stato.

Io reputo indispensabile, ove venissero tempi cosiffatti, che il Governo non abbia più a venire in campo per le forme volute a frenare coteste attribuzioni, ma che esso debba in tempo di pace prepararsi agli eventi, dare saggio della sua fermezza. E questa fermezza, che avrà nei tempi tranquilli, sarà sempre l'arra migliore di quella che mostrerà quando i tempi si facciano difficili. Mi è avviso con questo di avere risposto anche all'appunto fatto che il diritto di petizione non sia nocivo.

La facoltà di dare petizioni, quantunque sia un sacro diritto, stimo tuttavia che in qualche caso possa essere travisato e franteso.

Anzi, appunto perchè noi dobbiamo essere gelosi del principio, credo che non dobbiamo ammettere che i municipi si allontanino dalla cerchia di quelle attribuzioni che la legge ha loro assegnate.

La natura poi di queste attribuzioni è amplissima; essa ammette molte e molte libertà.

E qui intendo purgarmi anche dal rimprovero che mi venne fatto, vale a dire che con quest'atto io dimostri di non ammettere il principio della libertà dei comuni.

Se per siffatto principio s'intende che il comune possa adentrarsi nelle materie legislative e politiche, io confesso che non sono punto liberale, ed anzi ho opinioni ristrettissime.

A tale proposito, io reputo che ciascuno ha la sua missione determinata, in guisa che il Consiglio comunale può amministrare i negozi del comune, ed il provinciale quelli della provincia; ma penso ad un tempo che l'uno e l'altro più non esistano, quando per rappresentare tali negozi escono dalla cerchia loro prefissa. Tornerebbe allo stesso se domani il ministro dell'istruzione pubblica mandasse ad un generale di divisione l'ordine di manovrare in piazza d'armi (*Si ride*), imperocchè quel ministro non ha autorità per simile oggetto.

Per la ragione stessa, quando un Consiglio comunale vuole immischiarsi nella legislazione generale, più non esiste. Questo è il motivo per cui debb'essere annullato, e pel quale su tal punto il Governo deve mostrarsi rigidissimo.

Nullameno, anche essendo rigido rispetto a ciò, un ministro può essere liberalissimo in ordine al principio dell'amministrazione dei comuni, e può ammettere che questi, senza dipendere da altri, facciano quella maggior copia di affari che è convenevole di lasciare al loro arbitrio, e può togliere tutti gl'impedimenti che ostano al libero sviluppo della prosperità municipale. Su questo punto, torno a dirlo, io sarò liberalissimo; ma il pretendere che si appelli *libertà municipale* l'ingerirsi del municipio in affari di cui non debbe occuparsi, è volere, quando venissero tempi difficili, essere cagione della rovina dello Stato.

Io quindi porto fiducia che la Camera non vorrà ledere tale essenzialissimo principio, e respingerà, passando all'ordine del giorno, le petizioni state presentate, secondo è la proposta della Commissione.

MICHELINI. Ben diceva l'onorevole ministro dell'interno nell'esordire del suo discorso essere obbligo suo di attenersi alla legge attuale e di applicarla ai casi che giornalmente occorrono, qualunque siano le riforme che egli stesso abbia in animo di proporre al Parlamento. Tutta la questione adunque si riduce a sapere quale interpretazione debbasi dare alle leggi esistenti.

Oggi in questo recinto rinnovasi una controversia affatto identica a quella che nello scorso autunno è stata agitata nel seno del Consiglio divisionale di Cuneo.

Già da parecchi anni io proponeva a quel Consiglio un voto a favore dell'incameramento dei beni ecclesiastici, voto che in termini più o meno espliciti veniva sempre da quel Consiglio approvato. Ma quello che è da notarsi si è che negli anni antecedenti ebbi, se non consenziente, almeno non opponente l'intendente generale di quella divisione, ora nostro collega. Al contrario nello scorso autunno essendo emanata una circolare colla data del 19 ottobre, con cui l'antecessore dell'attuale ministro dell'interno vietava ai Consigli comunali, provinciali e divisionali di occuparsi della questione dell'incameramento, l'intendente generale, come commissario regio, si oppose a tutta possa alla mia proposizione.

Quanto alla circolare, io rispondeva che non la considerava che come un'opinione del ministro, ma che per me non aveva forza obbligatoria, essendo necessaria una legge per interpretare in modo generale un'altra legge.

Riducendosi quindi la questione all'interpretazione delle leggi, io osservava allora al Consiglio divisionale, ed osservo ora alla Camera, che l'unico degli articoli di legge, i quali a prima giunta sembrano militare a favore di coloro che vogliono spogliare i Consigli comunali del diritto di petizione, è l'articolo 255 della legge comunale del 7 ottobre 1848. Vediamo che cosa dica quest'articolo. Eccone i termini: « Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle loro attribuzioni. » Ora io

dico che il Consiglio di Saluzzo, che il signor ministro ha sciolto per essersi valso del diritto di petizione, non ha preso una vera deliberazione, ma unicamente ha manifestato un voto. La differenza è grandissima. Difatti nella legge del 7 ottobre parlasi sovente di deliberazione dei Consigli comunali, provinciali e divisionali, e sempre per deliberazione s'intende un atto, il quale esca dalla sfera delle parole, e si traduca in fatti. Quindi la parola *deliberazione* è sempre sinonima di *decisione*.

Ma le petizioni, le quali non contengono altro che voti, sono esse forse vere deliberazioni nel senso della legge? Quale effetto producono, quale traccia lasciano dietro di loro? Forse che l'effetto di quelle petizioni è che siano pubbliche le tornate dei Consigli comunali o siano soppresse le divisioni amministrative? Quindi conchiudo che il Consiglio comunale di Saluzzo non ha presa una vera deliberazione nel senso della legge.

Queste cose io volevo aggiungere alle cose dette da coloro i quali opinano doversi la petizione trasmettere al signor ministro dell'interno, proposta per la quale io voterò.

ASPRONI. Il signor ministro dell'interno ha risposto ad una sola parte dell'argomento in questione. Egli ha lasciata intatta la parte che si riferisce alla pubblicità delle sedute, e ciò, a quanto io conghietture, per essere egli stesso convinto che non vi sia legge che vieti ai Consigli di tenere pubbliche sedute. Ricordo che questa questione si agitò, come ben ricordava il deputato Valerio, nel 1849, ed allora il relatore della Commissione delle petizioni era uno dei più fervidi fautori della pubblicità delle sedute, circostanza che ricordo onde metterla in paragone colle conclusioni che oggi sostiene alla tribuna parlamentare.

MANTELLI, relatore. Lo sono ancora.

ASPRONI. La pubblicità delle sedute è di un'utilità così evidente, che io credo non verrà contrastata da alcuno che abbia buon senso; e farò presente che, quando negli uffici venne in disamina questo punto di legge comunale, io mi meravigliavo come sotto il regno della libertà si volesse negare ai comuni un beneficio di cui avevano fruito sotto il più arrabbiato dispotismo.

Io rammentava che in Sardegna, nel centro dell'isola, le deliberazioni comunali si prendevano in piazza, e più volte io vi ho assistito, senza che mai siavi succeduto il menomo inconveniente.

Dirò di più, ch'io ricusai d'intervenire alle sedute del Consiglio provinciale di Nuoro, sebbene onorato di questo mandato, dacchè il signor commissario regio rifiutava di tenere pubbliche le sedute.

E cosa avviene per ciò? Che si eleggono persone inesperte a rappresentare le provincie, persone non aventi cura alcuna del pubblico bene, o tiepide, persone che non hanno il coraggio del proprio voto; e quindi non di rado queste radunanze tornano vane per mancanza di numero, pochi curandosi d'intervenirvi, e più pochi avendo parola ed animo di resistere ai desiderii, non sempre conformi alla pubblica utilità, dei signori intendenti.

Questi gravi inconvenienti non si rinnoverebbero, se quelle assemblee, se le discussioni si facessero in un'aula o in qualche chiesa accessibile a tutti i cittadini, perchè non è presumibile la rielezione di uomini che avessero dato prova d'incapacità o di servile devozione a chi comanda, nel discutere materie che il comune, la provincia o la divisione intiera riguardano. La scuola migliore per educare i popoli alla vita liberalmente politica è la trattazione degli affari al cospetto dei cittadini aventi interesse.

Vengo ora al diritto di petizione. Quando si tratta di diminuire l'esercizio della libertà, subito se ne magnificano i danni. Io non trovo che possa derivare al paese alcun inconveniente perchè sia lasciato, tanto ai municipi quanto ai Consigli provinciali e divisionali, il più largo esercizio di petizione.

Una delle ragioni più forti che siasi adottata dal ministro dell'interno è che si rappresenterebbe un'ampia estensione di territorio. Ed io dico: che male c'è per questo? La Camera non è forse quella che deve valutare l'importanza di queste petizioni? Non è forse aperta la via a tutti i cittadini per protestare contro le deliberazioni che prendessero questi corpi morali in contraddizione al voto universale dei cittadini?

Si dice che, lasciando loro questa facoltà, si verrebbe a togliere molta forza al Parlamento, e che in tempi difficili questi corpi potrebbero quasi operare su di esso una pericolosa pressione. Io non posso comprendere un Parlamento che sia di sentimento opposto alla pubblica opinione del suo paese.

Bisognerebbe allora credere che un tal Parlamento non fosse l'espressione della volontà generale, ma opera dell'intrigo e dei brogli politici. Se noi crediamo che il nostro Parlamento è il risultato della volontà generale, dobbiamo supporre che esso sia il vero interprete di questa volontà generale, e dobbiamo quindi credere che esso non potrà mai temere una pressione infesta. E anzi più consentaneo che nelle aspirazioni comunali legalmente manifestate trovi forza e norma per meglio spiegare energia nelle riforme domandate dal tempo.

Noi non possiamo, nè dobbiamo credere il senso comune della nazione così disordinato ed anormale che non si possa far carico degli alti motivi che talora inducono la Camera a sospendere l'appagamento del voto quasi universalmente manifestato. Il popolo è sempre prudente e pondera le cause di convenienza e di utilità pubblica.

Se noi al Consiglio divisionale, al Consiglio provinciale, al Consiglio comunale contestassimo il diritto più ampio di petizione, noi ridurremmo questi rispettabili corpi, come diceva il deputato Sineo mio amico, a condizioni deteriori a quelle di un sol cittadino. E difatti il cittadino manifesta al Parlamento la sua opinione sopra qualunque materia, e da questo diritto scaturiscono utili e sapienti consigli all'Assemblea nostra. Vorremmo adunque negare ai rappresentanti di un comune, d'una provincia, d'una divisione, ciò che è permesso ad ogni loro rappresentato? È forse una legge la petizione? Non è che un voto, un desiderio, la manifestazione di un bisogno, secondo che è veduto e sentito. Ma è in piena facoltà della Camera di non farne conto od apprezzarlo secondo l'intrinseco merito e le circostanze del momento.

Si è detto dal signor ministro dell'interno che il Consiglio comunale di Saluzzo, facendo una petizione sulla durata della nomina degli ufficiali della guardia nazionale, si era occupato di una istituzione che interessa l'universalità dello Stato e che quindi aveva ecceduto i termini delle sue attribuzioni.

Ma, o signori, tutte le cose si risolvono in utilità dello Stato; la guardia nazionale poi interessa essenzialmente, vitalmente il comune. Non è la guardia nazionale quella che tutela il comune? Non è a lei affidata la vigilanza e la custodia della sicurezza interna?

Come dunque, da una cosa che riguarda così d'avvicino e la sicurezza e l'interesse del comune, si potrà dire che la rappresentanza del comune abbia esorbitato, se ha chiesto alla Camera che si risolvesse il dubbio che si era elevato

intorno a questa istituzione? Io per me non ho sentito ancora nessuna ragione che mi abbia potuto convincere del contrario, e dichiaro, che se il signor ministro mi avesse adottata qualche buona ragione, io, siccome non ho spirito di opposizione sistematica, avrei votato per lui, e secondo lui; ma pur troppo vedo che non ha ragione a sostenere la provvidenza che vorrebbe giustificare, e che noi a buon diritto gli rimproveriamo.

BOTTONE. Dopo ciò che è stato detto dagli onorevoli preopinanti, poco mi rimane ad osservare; tuttavia io risponderò alcun che al signor ministro intorno a quanto egli accennava, che, cioè, i municipi possono bensì presentare petizioni, ma che queste debbono essere limitate agli oggetti che li riguardano. Riferendosi all'articolo 58 dello Statuto, egli soggiungeva che le autorità costituite hanno bensì sole il diritto d'indirizzare petizioni in nome collettivo, ma autorità, egli diceva, costituite secondo la legge.

Io non so comprendere come possano esservi autorità costituite altrimenti da quanto è prescritto nello Statuto.

La legge comunale non si può certamente derogare, e meno ancora abrogare lo Statuto. Ora, se lo Statuto concede ai cittadini ed ai corpi costituiti la facoltà di presentare petizioni, la legge comunale non può certamente essere interpretata sì restrittivamente da negare ai municipi questo diritto.

Il signor ministro aggiungeva ancora che, ove questa facoltà fosse accordata ai municipi, ed ai Consigli divisionali e provinciali, ciò potrebbe essere cagione di grande scompiglio nello Stato, massime in tempi pericolosi.

Io ciò non credo: e ne fa prova l'Inghilterra, ove, per quanto io sappia, nessun municipio è impedito di presentare petizioni al Parlamento, anzi ripetutamente vi ricorrono. Io penso che la voce dei municipi debba essere volentieri sentita dal Parlamento, onde conoscere ben bene i voti della nazione. Dunque, a parer mio, l'opinione del signor ministro non può essere approvata senza ledere il diritto di petizione accordatoci dallo Statuto; epperò mi associo all'onorevole mio amico Valerio, ed oppugnando le conclusioni della Commissione chiedo il rinvio di queste petizioni al ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Io non ho dissimulato a me stesso, nè dissimulo alla Camera, la gravità delle ragioni addotte dall'onorevole ministro dell'interno, e tanto più questa gravità è avvalorata da fatti recenti e dolorosissimi, dei quali fu in questi ultimi tempi spettatrice l'Europa. Questi fatali esempi non potevano essere posti in campo dal signor ministro, ma possono bene essere ricordati da un deputato dell'opposizione; io intendo alludere ai voti dei Consigli comunali e divisionali di Francia, che hanno preparata la via alla catastrofe del 2 dicembre; ed a quegli altri che in Napoli tentarono di scusare un abominevole spergiuro. Ma queste ragioni che io dico gravi, e che in gran parte sarei per adottare, ove si trattasse *de lege constituenda*, non hanno alcuna forza per indurre la Camera a riconoscere il modo col quale si è voluto dare un'interpretazione alla nostra legge, cioè per circolare ministeriale.

Non è questo il primo caso nel quale il potere esecutivo si fa lecito d'interpretare in danno della libertà le nostre leggi organiche.

Mi basti il ricordare che è in tal modo che fu ritalta la libertà della pubblica discussione dei Consigli comunali e provinciali; in egual modo ora si vuole loro togliere il diritto di petizione; ed anche con questo mezzo si tenta di annullare la guardia nazionale, togliendo ad essa le elezioni generali.

Se il signor ministro ha una convinzione profonda che in tempi difficili (massime in un paese composto di aggregazioni di località che hanno tra di loro molti legami, ma che hanno pure molti elementi che tendano a disgiungerle), facesse d'uopo di dare un'interpretazione legislativa alla legge comunale per ciò che riguarda il diritto di petizione, doveva presentare un apposito articolo di legge interpretativo, e non troncare il nodo gordiano con una circolare, massime in questo caso che l'interpretazione opposta alla sua era sancita dal voto costante della Camera, la quale aveva sempre accolte e discusse le petizioni dei comuni e delle provincie: in questo caso un tal modo d'agire non era tanto illegale, quanto sconveniente inverso alla Camera stessa.

Del resto, io non posso ammettere quel continuo voler interpretare le leggi al solo appoggio del voto consultivo del Consiglio di Stato, corpo amovibile e creato dal potere esecutivo.

Sostengo poi che un tale modo d'interpretazione non raggiunge lo scopo cui mira il signor ministro, quello cioè di ovviare pel futuro ai mali che ne potrebbero derivare dal lasciare a questi corpi morali il diritto di petizione in materie politiche e d'interessi generali.

Infatti i ministri che fossero per succedere agli attuali a buon dritto si potrebbero credere in verun modo legati a questa interpretazione fatta dal potere esecutivo; e se lo crederanno conveniente alla loro politica, potranno promuovere voti o petizioni dai Consigli comunali e provinciali. Ove venissero uomini fatali al potere, potrebbero agire come fecero il già presidente della repubblica francese, ed il re di Napoli: e ciò lo farebbero legalmente ed impunemente, perchè non vi sarebbe una legge, e l'interpretazione governativa, non è, nè sarà mai una legge.

E quando l'opinione pubblica si fosse manifestata nel senso di quegli uomini che siedono al potere, allora questo male lamentato dall'onorevole ministro l'avremmo noi antivenuto. Se il signor ministro credeva che ciò potesse produrre degli inconvenienti, doveva provvedervi in un modo stabile e sicuro, e non in un modo che non può avere alcun effetto, massime nei tempi difficili cui egli accenna, poichè nessun effetto può avere l'interpretazione della legge fatta per circolare ministeriale.

D'altronde, quale effetto pensa di ottenere il signor ministro dallo sciogliere Consigli comunali? Si ricordi che ci è qualche differenza tra i Consigli comunali ed altre autorità costituite; queste possono temere in un collocamento a riposo di perdere una parte o tutto anche lo stipendio; ma quando si scioglie un Consiglio comunale, e lo scioglimento non è convalidato nè dalla legge, nè dalla pubblica opinione, quest'atto non è sicuramente un castigo, ma un trionfo, e invece di screditare le idee manifestate dal Consiglio sciolto, non si farà che maggiormente propagarle. Sciogliete un Consiglio, entreranno gli elettori in lotta, e la cosa sarà più grave; per uno che oggi sciogliete, domani cento sorgeranno a fare lo stesso: sciogliete anche questi, e più e più altri seguiranno, nè vi crediate con questo aver fermato l'onda della pubblica opinione, ci avrete dato ansa e stimolo. Saranno adunati gli elettori comunali e provinciali: niun deputato deve lasciarsi muovere dal voto di Consigli comunali; ma quando dopo questi grandi scioglimenti fossero radunati gli elettori, la cosa cambierebbe d'aspetto, e i deputati dovrebbero ascoltarne il voto, perchè sono i medesimi elettori che giudicano i deputati, è la medesima fonte di potere; invece allo Stato attuale delle cose, e certamente tutti l'avremo provato, e non sono pochi giorni che in Vercelli ho dichiarato

apertamente che in una data epoca io votava come consigliere divisionale, ma che non credessero che questo voto io l'avessi poi sostenuto come deputato, poichè avrei appunto opinato diversamente, sapendo che diversi sono i doveri di chi vota nell'interesse di un municipio, o di una divisione, e di chi vota nell'interesse dell'intera nazione. Colà g'interessi speciali ci danno norma, qui ai soli generali dobbiamo inchinarci.

Io adesso non intendo, come ho dichiarato dapprima, di decidere il punto in massima, il principio, se, cioè, sia utile nell'interesse generale che i Consigli comunali e provinciali siano chiamati in alcune questioni politiche ad esprimere col mezzo di petizioni la loro opinione dinanzi alla Camera, o no; ma dico che questo dubbio non può essere sciolto che per legge, e fino a tanto che non sarà fatta questa legge, ammesso che tal legge possa essere sancita, non si otterranno neppure quei risultati che ne spera il signor ministro.

Trattandosi di interpretazione dell'attuale nostra legislazione, per ciò fare in modo uniforme per tutti, bisogna che sia fatto per legge.

Io dico che, mutandosi gli uomini al potere, possono chiamare nuovamente i Consigli comunali ad esprimersi in materia politica, e anche sotto il regime dell'attuale Ministero, la sua circolare opererebbe in senso opposto; perchè io dico, se si trattasse di una cosa che toccasse menomamente gli interessi vitali delle provincie, le provincie non si spaventerebbero per la paura che il Consiglio sarebbe disciolto, ma anzi lo farebbero più energicamente, e quando questo voto fosse emesso da molte provincie, da molti municipi, sotto la minaccia di essere sciolti, oh! allora, stia sicuro il signor ministro che il voto di quei Consigli e di quelle provincie avrebbe un effetto morale molto maggiore di quello che avrebbe, ove non si fosse sinora mossa questa questione, ove si fosse riservato a risolverla per legge.

Se quindi non è lontano il tempo nel quale l'onorevole ministro dell'interno presenterà la legge che reggerà i comuni e le provincie, parmi che si potrebbe rimandare questa questione a quell'epoca; ma se esso crede che la gravità sia tale da non dover porre indugio di sorta, io dico non esservi altro mezzo (perchè la cosa sia fatta legalmente, e perchè se ne ottengano quegli effetti che ne spera il signor ministro) se non quello di una legge interpretativa della nostra legislazione.

Quindi, allo stato attuale della nostra legislazione, sia legalmente, sia praticamente parlando, io non posso ammettere le teorie espresse dalla Commissione delle petizioni, e voto perchè si passi a discutere il merito delle domande del Consiglio saluzzese e mi riservo di prendere in allora la parola, giacchè è mia intenzione di appoggiare ambedue le domande di quel liberale Consiglio.

SINEO. M'incresce che il signor ministro dell'interno non abbia voluto assentire alla divisione che io proponeva. Ma col suo rifiuto egli ha implicitamente riconosciuta la gravità degli argomenti da me addotti nella questione teorica, giacchè egli ha creduto necessario di corroborare la sua tesi con una questione di fiducia che egli sa essere così potente nel momento attuale. Quantunque il signor ministro non abbia voluto assentire alla divisione, egli mi permetterà che io la domandi alla Camera.

Per questo motivo mi asterrò dal toccare quegli argomenti ai quali il signor ministro stimava necessario di ricorrere allorchè parlava della popolarità dell'attuale Ministero e del plauso col quale egli suppone ch'esso sia stato accolto dopo la crisi che ebbe luogo in assenza del Parlamento.

Al presente, come ho di già asserito, io reputo che non convenga confondere una così grave questione pratica con quella teorica che è agitata dal municipio di Saluzzo.

Verrà un giorno in cui sottometterò alla Cameraalcune considerazioni su quell'argomento. Allora dirò come io non abbia data fede a quelle apparenze di popolarità (*Movimento*) sulle quali il signor ministro confida; come io abbia creduto che sotto vi fosse un grande equivoco, e pensi che il plauso largheggiato da giornalisti in gran parte mercenari non sia sempre l'espressione vera della pubblica opinione.

Ma stimando che cosiffatti argomenti non si debbano confondere colla questione attuale, io richiamo la Camera alla questione teorica, e la supplico a non volere, nella occasione di un semplice incidente (*Con forza*) colpire, ferire, affievolire uno dei più importanti principii del nostro diritto costituzionale.

Il signor ministro non si è preso l'assunto di dimostrare in qualsiasi modo, che gli articoli dello Statuto che ho citato, siano suscettibili di un'interpretazione diversa da quella che io loro attribuiva.

Il signor ministro è venuto invece a fare la critica della Costituzione.

La Costituzione dà a tutti i cittadini, e sopra tutti gli argomenti, il diritto di far petizioni, ed il signor ministro non può menomamente restringere questo diritto. Lo Statuto lo dà espressamente alle autorità costituite; vorrà egli ora negare che un Consiglio municipale sia un'autorità costituita? Ma egli dice, l'autorità costituita debbe contenersi nei limiti della sua giurisdizione.

Egli confonde in questo modo la giurisdizione col diritto di petizione. Se nelle cose che appartengono alla sua giurisdizione, il Consiglio comunale di Saluzzo avesse fatta una petizione alla Camera egli sarebbe in allora evidentemente uscito non solo dalle sue attribuzioni, ma sarebbe stato questo un procedere contrario al buon senso.

Nelle cose di sua giurisdizione, il municipio debbe provvedere; e quando si tratta di riparare a qualche atto amministrativo, non è alla Camera che bisogna ricorrere, bensì alle autorità che sono gradatamente costituite secondo l'ordine amministrativo. Dunque, quando lo Statuto ha detto che le autorità costituite potevano dar petizioni, naturalmente non intendeva parlare delle materie che fanno oggetto della loro giurisdizione; intendeva parlare del diritto che, hanno i municipi, e tutte le altre autorità di esporre le loro opinioni, i loro voti, i loro desiderii al Parlamento.

Ecco ciò che dice la lettera, ecco ciò che dice lo spirito della legge; non veggio adunque come il signor ministro possa essere autorizzato a venire a provocare una decisione contraria ad un testo così preciso dello Statuto.

Ma il signor ministro ha voluto complicare la questione accennando a casi eventuali, accennando ad un dissenso tra provincie e provincie che potrebbe essere manifestato dai corpi costituiti, dalle autorità municipali e dalle provinciali e divisionali.

Egli accenna ad una specie di guerra civile; quindi dalle guerre civili, per così chiamarle, dei voti, passa alle guerre effettive, e vuole che pensiamo alla necessità della perfetta unione tra le varie provincie della nazione.

È ottimo il desiderio dell'unione, ma il modo di conseguirla non è quello additato dal signor ministro. Se ci fosse realmente un dissenso così formale tra provincie; se vi fosse un'opinione così vivamente, così chiaramente espressa in una provincia, per cui tutti i municipi di essa si accordassero nel formular la stessa petizione, io domando se sarebbe più

opportuno che le migliaia, che cento mila cittadini venissero a presentare essi stessi l'espressione dei loro voti, o se non è meglio che questi voti sieno moderati dall'azione eminentemente conservatrice del Consiglio municipale? Ben lo riconoscete, sareste impotenti contro queste manifestazioni della pubblica opinione, quando esse fossero proclamate con cento mila, con duecento mila sottoscrizioni. Ebbene, non è forse meglio aver da fare coi municipi, che aver da fare colle masse eccitate da quelli che domanderebbero le sottoscrizioni? Voi vedete, signori, che è molto più consentaneo ai sentimenti d'ordine e di conservazione ciò che viene disposto dallo Statuto, che alle autorità costituite concede di dar petizioni, anzi che ciò che vorrebbe il signor ministro, il quale ci addita come la pubblica opinione debba provocarsi coll'alzare la bandiera petizionaria, andare in giro per tutti i comuni, raccogliere migliaia di sottoscrizioni, e poi venirle a deporre nella segreteria della Camera.

Io domando se quest'atto non sarebbe più minacevole, non sarebbe molto più pericoloso, in caso di guerra civile. Dio ci allontani da quest'ipotesi, ed anche molto più pericoloso in caso di guerra col forestiero?

Pur troppo si possono presentare occasioni in cui vi sia grave dissenso tra una provincia e l'altra; appartiene alla saviezza del Governo, e specialmente alla saviezza del Parlamento il saper evitare questi casi, ma pur troppo si possono presentare; ed allora? Allora bisogna necessariamente cercare che l'opinione pubblica si spieghi in quel modo che è più conservatore, più consentaneo alle idee d'ordine e di regolarità.

Vedete, o signori, che dopo queste considerazioni io non posso entrare nelle particolari viste del signor ministro, il quale vorrebbe che i municipi potessero soltanto ricorrere alla Camera quando si tratta di una legge speciale e non quando si tratta d'una legge generale. Il legislatore ha stabilito che il diritto di petizione è generale, e noi questo diritto non possiamo toglierlo; lo Statuto è al disopra di noi; esso è la guarentigia non della Camera, non dei ministri, ma dei cittadini; l'autore dello Statuto diede il diritto di petizione, e, lo ripeto, non è in nostro potere di toglierlo né menarlo.

Quanto ai tempi di guerra, e specialmente di guerra forestiera, a cui accennò il signor ministro, io gli farò presente che, avvisando a quei casi, dobbiamo tutti riconoscere l'importanza di mantenere ferme ed illese le guarentigie della costituzione.

Io non ripeterò una frase la quale fece cattivo senso ad uno dei colleghi del signor ministro in una recente occasione; ma dirò che, se volete che lo Statuto sia come deve essere, come tutti lo vogliamo, come tutti energicamente siamo decisi di averlo, per quanto a noi può spettare; se vogliamo che lo Statuto sia una cosa seria, bisogna far sentire ad ognuno che i diritti che sono da esso guarentiti non si possono eludere con sofisticherie forensi, con quei sotterfugi i quali fanno che si lasci la lettera, o soltanto l'apparenza della lettera, e la sostanza della libertà sia distrutta.

Quale è, o signori, l'articolo dello Statuto che corrisponda oggidì nella sua applicazione al suono delle parole con le quali fu concepito, allo scopo cui è diretto? Quale è la prerogativa costituzionale che sia illesa ed efficace? (*Bisbigli*)

Lo Statuto ci dà l'eguaglianza davanti alla legge, ed abbiamo ancora dei magistrati eccezionali. Lo Statuto ci dà la libertà della stampa, ma questa libertà della stampa non è illimitata che a favore dei nemici della libertà. Lo Statuto vuole che i tributi si paghino in proporzione delle sostanze, e noi votiamo tutti giorni leggi che mettono le imposte in

ragione dei bisogni, in ragione inversa delle sostanze. Noi abbiamo uno Statuto il quale sancisce l'inamovibilità dei giudici, ma questa inamovibilità non serve guari che ai giudici, meno capaci; non giovò per salvare da giuste rimozioni quelli che erano più conosciuti pel loro amore alla Costituzione.

Lo Statuto vuole che ci sia una religione dello Stato, e voi fate sì che lo Stato sia in mano dei ministri della religione.

Ecco come lo Statuto a brano a brano va sciogliendosi! E che cosa resterà se non una vana parola, quando noi proseguiamo in questa strada? Rispettiamo almeno il diritto di petizione.

Per amore dello Statuto, per amore del paese, allontanando in questo momento ogni questione speciale, ogni questione che possa concernere le persone dei signori ministri, io domando che la Camera dichiari solennemente ciò che lo Statuto con eguale solennità dichiara, che il diritto di petizione è illimitato, che non si può rifiutare in nessun modo il diritto di valersene né ai municipi né agli individui.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. L'onorevole signor ministro ha cominciato il suo ragionamento segregando me dall'onorevole mio amico il deputato Sineo; egli mi ha trovato più moderato, in quanto che io consentissi che ai municipi fosse concesso il diritto di petizione, eccettoché nelle questioni politiche, mentre l'onorevole deputato Sineo sosteneva tale diritto essere illimitato. Io non accetto questa patente di moderazione (*Si ride*); giacché è pure mia ferma opinione che, secondo la lettera e lo spirito dello Statuto sia illimitato il diritto di petizione; ma io, ponendomi sul terreno in cui si collocava il signor ministro, faceva un'ipotesi nella quale ammetteva che i municipi non potessero dar petizioni su cose politiche, e trattava la questione in quel senso.

Io però anche in quel senso credo di aver dimostrato, e non mi pare che il discorso del signor ministro abbia distrutto i miei ragionamenti, che anche su quel limitatissimo terreno, che, cioè, ai municipi possa competere il diritto di petizione soltanto nelle materie non politiche, il signor ministro ha violata la legge.

Ciò detto per ischiarare la questione, io comincerò per rispondere ad una frase dell'onorevole mio amico il deputato Mellana, la quale, ove fosse accettata senza contestazione, potrebbe preoccupare troppo la mente di coloro che sono sinceri amici della libertà. Il deputato Mellana diceva che erano gravi le ragioni addotte dal signor ministro, tanto più gravi, in quanto che potevano alludere a fatti recenti, di cui egli non parlava, cioè alle petizioni dei municipi di Francia, i quali preventivamente al 2 dicembre chiedevano l'annullamento della repubblica francese e la ricostituzione di un potere dittatoriale monarchico, quindi arguiva che, lasciato il diritto di petizione politica ai municipi, potesse venirne la triste conseguenza che i municipi, potessero petizionare contro la causa della libertà, e ne potesse quindi derivare pericolo alle pubbliche libertà.

Io faccio osservare che questo pericolo non è da temersi, perchè i municipi eletti dal popolo saranno sempre sinceramente amici della libertà; che se altrimenti accadesse in Francia, bisogna prima tener conto del modo con cui furono dagli intrighi guaste tutte le elezioni in quel paese; bisogna tener conto che il potere medesimo fu quegli che spingeva i municipi francesi perchè petizionassero contro la repubblica, e che quando noi scrivessimo nelle patrie leggi che i municipi non possono petizionare sopra cose politiche,

ne accadrebbe che ogni qualvolta i municipi volessero petizionare politicamente in senso della libertà, si troverebbero chiusa la porta dalle catene che noi loro avremmo poste; che se invece il potere intendesse valersi della sua influenza onde ottenere voti liberticidi dai municipi, egli lo potrebbe sempre fare, sciogliendoli quando non gli emettessero, e non sciogliendoli quando questi voti fossero emessi, e noi avremmo d'ora in poi la certezza che i municipi potrebbero sempre votare contro le libertà, mai in favore della libertà.

Ciò detto, io faccio osservare che il ministro cominciando il suo ragionamento diceva che egli non difendeva la legge, ma era solamente incaricato di applicarla. Io in quel momento ne traeva la speranza che egli era avverso alla attuale legge comunale da alcuni interpretata siccome limitatrice del diritto di petizione e che nella legge così ampia che ci fu promessa questo diritto si sarebbe concesso; invece nel corso del suo ragionamento io ho chiaramente veduto che nessuna delle cose domandate dal municipio di Saluzzo verrà concessa alla nazione e che la sanzione del diritto di petizione consacrato dallo Statuto non è da sperarsi dal signor ministro.

Il signor ministro ha dovuto osservare che il municipio di Saluzzo ha chiesto tre cose. (*Bisbiglio e conversazioni nei banchi del centro*)

Se la Camera non vuol badare al mio discorso, io rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio.

VALERIO. La questione è grave ed importante. Se gli oratori che siedono sui banchi della maggioranza avessero chiesto la parola, io ed i miei amici politici avremmo udito molto volentieri i loro ragionamenti, ma essi si contentano di non parlare (*Bisbiglio*), e siamo costretti noi soli a sostenere una tesi che è pure degna dell'attenzione di tutti.

Se qualcuno di essi intende combattere gli oratori che hanno parlato in senso favorevole alla libertà di petizione, io sono pronto a rinunciare alla parola in suo favore...

PRESIDENTE. Se avessero intenzione avrebbero chiesto la parola...

VALERIO. Rinuncio alla parola.

Voci. Parli! parli!

VALERIO. Tre sono le cose domandate dal municipio di Saluzzo. Esso ha chiesto prima di tutto che l'interpretazione data dal Consiglio di Stato relativamente alle elezioni della guardia nazionale non si tenga per legale, ma che invece la soluzione debba essere legislativa.

Io domando se la Camera dei deputati, se coloro che amano le nostre istituzioni, possono tenere per solutiva una deliberazione del Consiglio di Stato. Per quanto amore possano avere i deputati della maggioranza al Consiglio di Stato, io non credo che alcuno di essi possa sostenere che le soluzioni emanate da quel corpo debbano tenersi come definitive, e che sia da rimproverarsi il municipio di Saluzzo perchè chiede una soluzione legislativa in cosa di tanta importanza. Il municipio di Saluzzo domanda che siano sciolti gli antichi legami divisionali. È questo un desiderio manifestato da molte fra le provincie dello Stato. Ognuno sa che vi sono delle provincie (e queste sono d'ordinario le meno popolate e più povere) che si trovano necessariamente sacrificate, nel raggruppamento divisionale, alle provincie più popolate, le quali nei Consigli divisionali mandano maggior numero di rappresentanti; nè la Camera ignora come molte provincie hanno sporto dei giusti reclami a questo proposito. E qui mi giova citare la provincia di Varallo, la quale non vede mai o quasi mai con-

sacrati i fondi raccolti da tutte le provincie formanti la divisione a beneficio suo, mentre essa concorre per la sua parte a formare quei fondi di cui dispone il bilancio divisionale, i quali fondi, se vere sono le lagnanze, sono sempre destinati alle provincie le più ricche e rappresentate da un maggior numero di consiglieri.

Ora, ognuno vede che, anche sotto questo rapporto, la petizione del municipio di Saluzzo non entra nel campo della politica.

Questo municipio domandava ancora che le sue deliberazioni avessero luogo pubblicamente al cospetto del paese e che venissero pubblicate le sue sedute, cioè chiedeva ciò che fu raramente negato dai Governi assoluti, e che attualmente è permesso anche sotto il regime austriaco; domandava quello che fu ammesso dagli antichi principi della Casa di Savoia, domandava ciò che è altamente utile e desiderevole, affinchè le deliberazioni non si volgano a profitto d'interessi privati, affinchè gli eletti del popolo rispondano dinanzi al popolo delle proprie azioni; quindi la sua domanda rifletteva cosa che può e deve tornare utile e profittevole allo stesso municipio.

Io sostengo quindi, e davanti alla Camera e davanti al Ministero, che queste tre domande non hanno carattere politico, e che la risoluzione delle medesime deve esercitare immediatamente un'influenza d'utilità pratica ed amministrativa a beneficio del municipio medesimo, e che quand'anche il diritto di petizione fosse ristretto solamente a cose non politiche, il municipio di Saluzzo operava dirittamente e nella cerchia delle sue attribuzioni, esercitando in questo senso il suo diritto di petizione, e che quindi il signor ministro, sciogliendolo per avere domandato queste tre cose, mancava al suo dovere. Perchè il signor ministro scioglieva questo solo municipio, quando più di cento municipi avevano fatte le stesse domande, quando più di cinquecento municipi avevano presentate petizioni in cui si domandavano cose d'interesse più generale e di un'importanza politica maggiore di questa?

Il signor ministro dice: non tocca a me ad assumermi la responsabilità di quanto si fece o non si fece pel passato; ma il signor ministro, al tempo in cui furono presentate le petizioni da me testè accennate, era primo ufficiale dell'interno, ed un primo ufficiale è tutt'altro che poco influente, tuttavia quei municipi non vennero sciolti. Posteriormente alla sua venuta al Ministero, molti municipi presentarono petizioni aventi il carattere più sopra indicato, e quei municipi non vennero sciolti. Io non voglio credere che il signor ministro abbia voluto ferire preferibilmente il municipio di Saluzzo, io crederò piuttosto che in questa circostanza la sua religione sia stata sorpresa; ma io gli affermo che il municipio di Saluzzo è benemerito della libertà, per avere fortemente e fermamente resistito al partito clericale, che porta la fronte alta in quella città. Tutti sanno quante vertenze il municipio dovette sostenere con quel vescovo, come abbia dovuto persino davanti ai tribunali sostenere i propri diritti, ed ora veggo con dispiacere e con dolore grandissimo sciogliersi un municipio così benemerito, mentre in casi identici molti altri municipi non furono nè punto nè poco molestati.

Io credo che il diritto di petizione è cosa sacrosanta, che noi dobbiamo, anzitutto, rispettare il potere municipale, che è la fonte ed il più grande elemento sociale che sussista nel nostro paese, e che noi, scemando la forza dei municipi, diminuendone la libertà ed indebolendone l'efficacia d'azione, facciamo cosa non solamente illiberale, ma anche antisociale.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. L'onorevole

deputato Valerio mi ha fatto dire tal cosa che io credo di non avere pronunciato. Egli mi fa dire che, non solamente io sia contrario a concedere ai comuni il diritto di petizione nelle cose che non riguardano l'amministrazione municipale, ma eziandio per quelle che tendono ad opporsi alle modificazioni delle leggi che loro si riferiscono.

Questa seconda parte non credo d'averla detta, e se l'avessi espressa, dichiaro che ciò fu per isbaglio, inquantochè confesso anch'io che le leggi attuali, per gli oggetti sui quali vertono le domande del municipio di Saluzzo, abbisognano di riforme, e riforme essenziali.

Dico semplicemente che non credo ammissibile che la questione di siffatte riforme sia posta in campo in occasione di una petizione che è nulla di pieno diritto, d'una petizione che non è accettabile. Per questo motivo credo non si debba entrare nel merito.

Stimerei di entrarvi immediatamente, se si trattasse d'una petizione valida di un cittadino, di un'interpellanza d'un deputato, ma penso che non si debba nel caso presente ciò fare, giudicando la cosa da un punto di vista liberale. Dacchè è nella mia convinzione che questa petizione non possa essere esaminata, essendo nulla di pieno diritto, dirò, rispondendo agli altri oratori precedenti, che nel mio discorso non ebbi mai in pensiero di fare alcuna allusione alle vicende della vicina Francia. Io non ho la missione di stare ad osservare le cose che succedono in altri paesi, ed intendo di non immischiarmene in nessuna maniera.

Avvertirò ancora, per rettificare un'osservazione fatta, che non è già per secondare un parere del Consiglio di Stato, che io ho promosso lo scioglimento del Consiglio comunale di Saluzzo. Si trattava di un atto di pura amministrazione, e in questi atti non è uso del Governo di consultare il Consiglio di Stato, sibbene, secondo la sua politica, esso li compie sotto la sua responsabilità che non riversa sopra verun altro.

Mi si dice che l'interpretazione della legge è nulla, dacchè non ispetta al Ministero il farla; ma io osserverò che tutte le leggi amministrative sono commesse per la loro esecuzione al Ministero che ne ha promossa la formazione.

Nelle leggi penali e nelle civili è creato un magistrato che decide sulle questioni in modo solenne. In quelle amministrative poi vi è un'autorità, la quale provvede alla loro esecuzione, e ne viene di necessaria conseguenza, che il Ministero prenda tutti i provvedimenti che sono necessari a mantenere in tutto lo Stato l'unità in siffatta esecuzione. Il Ministero non interpreta la legge, ma semplicemente l'applica e la fa eseguire.

L'osservazione che il ministro dovesse rievocare l'applicazione precedente, io credo che implichi una questione molto ardua; chè quando un ministro ha applicato, se viene ad agire poscia in un senso contrario, interpreta, o per lo meno vi è dubbio che interpreti. Ora non vi ha una teoria in questa parte che si possa stabilire, credo io, in modo permanente; ma stimo che ciò sia assai complicato, e convenga esaminare se con un'applicazione dissimile non s'interpreti. Se ciò si operasse, si eccederebbero le attribuzioni del Ministero, imperocchè non a questo, ma al potere legislativo compete il diritto d'interpretare.

Si oppone che il Ministero abbia mosso ostacoli ad atti che non si interdicano in un Governo assoluto. Io noterò a tale proposito esservi molti atti che da quello non si vietano, e che non si possono ammettere da un Governo costituzionale. Ed invero, il primo non avendo verun elemento per conoscere l'opinione pubblica, riconosce nei Consigli comunali una specie di rappresentanza imperfetta, è vero, ma atta a chiarire

in certe occorrenze i bisogni del paese. Per contro, sotto il reggimento costituzionale i rappresentanti delle opinioni e dei bisogni dei cittadini sono adunati in questo recinto. Ciò posto, quando per un atto reputo conveniente di conoscere l'intenzione del paese, presento una legge alla Camera, e dalla deliberazione presa desumo che cosa esso voglia.

Chiedesi che si rimandi tale questione alla nuova legge; ma avverto ch'essa tratterà *de jure constituendo* e dei progressi che il paese debbe fare. Ma ora io ho applicata la legge esistente, e prego la Camera di pronunziarsi se ho adempito o no al mio debito. A tale proposito confesso che fui contentissimo di essere addivenuto al summentovato scioglimento, inquantochè vedeva la necessità che tale questione venisse agitata nel Parlamento, perchè, come ministro, sento viva dispiacenza di dovere far atti che immediatamente non vengano alla discussione della rappresentanza nazionale e non abbiano il suo giudizio. Io, in conseguenza, dichiaro che, ben lungi dal contraddire in alcuna materia alle intenzioni del Parlamento, sono anzi andato innanzi alle medesime. Persisto quindi in tutte le conclusioni che ho preso, e prego la Camera a volerle tenere in seria considerazione.

BROFFERIO. Ha detto il signor ministro ch'egli non poteva a meno di riconoscere che gli ordinamenti che hanno argomento alle domande del municipio di Saluzzo avevano d'uopo di riforme. Ed io mi affretto ad accettare questa sua confessione, dalla quale si raccoglie che le domande del saluzzese municipio sono fondate e sono giuste.

Per qual ragione adunque vogliansi respinte le rappresentazioni di un benemerito municipio, le quali, nella loro sostanza, e per confessione ministeriale, hanno in appoggio la verità e la giustizia?

Il signor ministro afferma che i municipi non hanno diritto di petizione, in cose particolarmente che eccedono la loro competenza, e circonda la sua opinione di politiche e legali argomentazioni.

Nel campo della politica egli sostiene che il Governo debba essere forte; e per essere tale, pensa il signor ministro, non doversi permettere che i municipi usurpino una parte del potere governativo.

Io gli rispondo che il Governo è forte quando ricava la sua forza dalla nazione, non quando, per render forte sè stesso, indebolisce l'autorità nazionale e fonda il suo potere sull'usurpazione degli altrui diritti.

Nel senso materiale della parola il Governo più forte è quello del despotismo. La volontà di un solo, appoggiata a cento mila baionette, è, nel senso del signor ministro, la miglior forza del mondo.

Ma in tal caso non bisogna essere ministro costituzionale, di cui la forza è tutta appoggiata alla pubblica opinione che costituisce la maggioranza con cui governa.

Ogni altra forza che questa, è oppressione: la forza discompagnata dalla giustizia, in paese di libertà, non è che arbitrio e violenza.

Teme il signor ministro che, lasciandosi troppa azione ai municipi, possano essi, in pericolosi tempi essere di inciampo al Governo; teme in gravi eventi confusione e disordine.

Io dico al signor ministro che quando giungono giorni pericolosi, quelli che salvano il paese sono sempre i municipi.

Nell'ora del dolore e del pericolo, quando cadono o spariscono i Governi, che nei giorni lieti fanno pompa di autorità e di forza, chi sorge fra la tempesta a guidare il combattuto naviglio, è il municipio, domestica autorità, paterno magistrato, che alla patria, nelle ore supreme, non vien meno.

Vuolsene un esempio? Mentre il Piemonte stava in grande agitazione per le vicende gravissime dell'Europa, e la libera volontà del popolo era in pericolo di trovarsi in conflitto colle assolute tradizioni di reggia, chi sorgeva interprete dei diritti della nazione e delle necessità della patria? Era il municipio di Torino.

Allora Carlo Alberto non andò cercando se i municipi avessero facoltà di rappresentare o di ricorrere; i voti municipali giunsero al loro destino, conseguirono il loro intento, salvarono la patria e furono argomento di libertà.

No, signor ministro, non tolga forza, non scemi autorità ai municipi, anzi li rinforzi, li allarghi, li incoraggi, perchè dalle azioni dei municipi, nei quali in sostanza si raccoglie il voto generale della nazione e delle opinioni per loro organo manifestata, deriva al Governo la più sicura norma per inoltrarsi con franco passo fra le pubbliche difficoltà.

Le ragioni legali che adduceva il signor ministro mi sembrano ancora più tenui delle ragioni politiche. Egli diceva che il municipio di Saluzzo eccedeva i suoi poteri, che entrava in un arringo che non gli competeva. Il deputato Michellini, per provare che quel municipio non aveva abusato delle attribuzioni sue, citava l'articolo 253 della legge comunale, e diceva che il municipio non pigliava deliberazione alcuna, che aveva soltanto emesso un voto, di cui non rimaneva traccia. Io sono di contrario avviso, e dico che vi fu discussione, che vi fu deliberazione; si è deliberato infatti di ricorrere alla Camera, ed il ricorso che venne riferito fa testimonianza dell'atto deliberativo e delle sue conseguenze.

Ma non per questo hanno maggiore efficacia i ragionamenti del signor ministro. L'articolo 253 annulla di pien diritto le deliberazioni sovra oggetti estranei alle attribuzioni dei Consigli. Sta bene. Ma è forse estraneo alle attribuzioni dei Consigli il far ricorso al Parlamento, non dirò soltanto per locali questioni, ma per qualunque altro amministrativo o politico argomento che si riferisca al bene dello Stato?

Poichè lo Statuto ha dichiarato che ogni cittadino può ricorrere, e che le petizioni in nome collettivo si possono presentare dalle autorità costituite, di qualunque argomento si tratti, sopra qualunque materia versi la discussione, i municipi, che sono autorità costituite, hanno veste legale per indirizzarsi al Parlamento.

Il signor ministro, per affievolire la disposizione dell'articolo 58, che diceva egli? Diceva che il sindaco, che il Consiglio non sono autorità nè politiche, nè legislative, per aver competenza di entrare in discussioni di legislazione e trattare degl'interessi dello Stato.

Avverto innanzi tutto che nello Statuto si dice *autorità costituite*, e non si prescrive che queste autorità debbano essere politiche o legislative, di qualunque genere. La legge non ha fatto distinzione, non ha posto limite. Basta essere un'autorità costituita, e la legge è eseguita.

Vorrei poi domandare al signor ministro che cosa voglia dire *autorità politica*.

Noi siamo autorità legislativa. Egli stesso, il signor ministro, che rappresenta il poterè esecutivo, non è autorità politica; lo stesso capo dello Stato, che ha il potere esecutivo ed una parte del potere legislativo, non è autorità politica.

Una volta si chiamava *autorità politica* quel funesto potere di polizia che si risolveva in provvedimenti economici contrari alla libertà ed alla giustizia; ma, nell'ordinamento costituzionale, il potere politico non esiste; è una frase vuota di significato.

Il diritto di petizione non è la conseguenza di alcuna au-

torità di Governo, è nell'essenza del cittadino. Quanto al municipio, il diritto è lo stesso; se non che vuole lo Statuto che la petizione emani dal seno medesimo dell'autorità municipale, perchè altri non si arroghi una rappresentanza che non gli è dovuta; e ciò che io dico del municipio, dicasi pure di tutti i corpi morali; ed è soltanto in questo senso che si può interpretare la condizione di autorità costituita che è contemplata dallo Statuto.

Mi riassumo. Parlasi della sostanza della petizione? Essa è utile e giusta; lo ha confessato il signor ministro.

Parlasi della legalità di essa? È legalissima, perchè emana da un municipio che, siccome autorità costituita, ha facoltà dallo Statuto di ricorrere in nome collettivo.

Parlasi della sua moralità? Il giorno in cui s'imporrà silenzio ai municipi sulle controversie che interessano lo Stato, se si vorrà soffocare perfino un consiglio, un'opinione, una preghiera che abbia accesso nell'Assemblea nazionale, io lo crederò giorno luttuoso e nefasto.

Voto contro l'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo; però, siccome l'ora è tarda ed ha già parlato due volte, lo pregherei di esser breve.

SINEO. Ho poche osservazioni da aggiungere dopo le spiegazioni date dall'onorevole deputato Brofferio. La Camera ha veduto che gli argomenti che si riferivano alla legittima interpretazione dello Statuto, non furono per nulla combattuti dal signor ministro, ed è impossibile che li combatta. Ma io scenderò un momento sul suo terreno. Il signor ministro ha riconosciuto che un municipio potrebbe ricorrere, quando si trattasse di modificare, d'interpretare o di protestare contro un'erronea interpretazione data ad una legge speciale. Ma da questo viene necessariamente la conseguenza che ogni municipio ha pure il diritto di ricorrere tuttavolta che risenta uno speciale danno nell'esecuzione di una legge generale. Io citerò un esempio: le leggi che organizzano i tribunali di commercio debbono essere anche generali, e tuttavia alcune provincie od alcuni comuni possono sentire più specialmente i danni di una cattiva legge sui tribunali commerciali; e quella città, la quale può sentire questo danno, non potrà ricorrere in favore dei suoi concittadini?

Il principio ammesso dallo stesso signor ministro ci conduce a dire che anche questi speciali ricorsi debbono essere accolti.

Darò altro esempio: la legge la quale vietava ai forestieri di acquistare ad una distanza minore di cinque chilometri dai confini dello Stato, quella legge era anche una legge generale, ma tuttavia il danno che derivava da questa legge si risentiva di più da certe provincie, dalle provincie, per esempio, del Chiabrese, del Faucigny, appunto perchè avevano bisogno della concorrenza dei capitali svizzeri nell'acquisto delle terre di quelle provincie. Si sarebbe forse potuto negar loro di ricorrere per domandare la riforma di questa legge, oppure per protestare contro il modo della sua esecuzione?

Lo stesso si dica riguardo alla tariffa doganale. La tariffa doganale certamente deve essere eguale per tutte le provincie dello Stato, ma può tornar favorevole ad una provincia e nociva ad un'altra.

Ora quella provincia a cui è nociva non avrà diritto di reclamare? Abbiamo avuto le petizioni del contado di Nizza, e centinaia di altre petizioni relative alla tariffa, e si dovrebbe dire che una provincia, un municipio non potrà parlare della tariffa, non potrà porgere per la riforma o pel mantenimento

di essa i suoi voti al Parlamento? Ognuno vede a che assurdo ci condurrebbe l'opinione del signor ministro.

Tarrò ancora un esempio dalla procedura civile che attualmente è in vigore.

La Savoia, lo ripeto, che ha maggiore bisogno dei capitali svizzeri, risente molto più del Piemonte il danno che nasce dall'incongruo procedimento che si pratica nei giudizi di subastazione e di graduazione; e non avranno i municipi speciale diritto di rappresentare alla Camera quanto sia nociva agli speciali loro interessi la deficienza di un Codice di procedura civile?

Ecco dunque che, venendo sul terreno del signor ministro, dobbiamo riconoscere che è di assoluta necessità il tenere illeso, ampio il diritto di petizione che ci dà lo Statuto; diversamente, lo ripeto, non solo violeremmo lo Statuto, ma entreremmo in un'interpretazione assurda e indecorosa, e non si crederà mai che possa essere cosa seria uno Statuto il quale è soggetto ad essere così stranamente interpretato.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcuno che abbia chiesta la parola, consulterò la Camera se intenda chiudere la discussione; salva la parola all'onorevole relatore.

(La discussione è chiusa.)

L'onorevole relatore ha la parola.

MANTELLI, relatore. Prima di entrare nel merito di questa questione, è necessario che io risponda ad un'accusa personale che mi venne mossa dall'onorevole Asproni, il quale, mentre osserva che fui sempre caldo promotore della pubblicità delle sedute dei municipi, si stupisce come io sia relatore di questa petizione.

Creda l'onorevole Asproni che a me invece fa meraviglia come...

ASPRONI. Chiedo la parola per un fatto personale.

MANTELLI, relatore... come egli abbia confusa una questione con un'altra.

Io non ho mai combattuta l'idea generale della pubblicità delle sedute dei municipi. Questa idea io anzi la sostengo e l'ho sostenuta, presentando due progetti di legge, e sarei pronto a presentarne un terzo, se non ci fosse già la promessa del Ministero di promuoverlo esso stesso.

Debbo far osservare tuttavia che la pubblicità delle sedute interessa le popolazioni, le quali hanno diritto di sentire come si amministrano i propri interessi, ma non i consiglieri municipali.

Quindi io vedrei certamente più volentieri le petizioni di coloro che hanno interesse di sentire che cosa dicano i loro consiglieri, che non quelle dei consiglieri stessi, i quali qualche volta hanno l'ambizione di parlare in pubblico.

Io quindi protesto contro l'insinuazione dell'onorevole Asproni, e dichiaro che è sempre mia opinione che i municipi hanno diritto, anche sotto il regime delle attuali leggi, di tener pubbliche le loro sedute, nel mentre però encomio i municipi per la riservatezza usata in seguito ad una circolare ministeriale.

Riguardo al merito delle petizioni, io non entrerò nella parte che riflette lo scioglimento del municipio di Saluzzo, perchè a questa ha già risposto l'onorevole ministro, a lui spettando dare gli opportuni schiarimenti intorno al suo operato.

Io non parlo che del merito delle petizioni, e a questo riguardo la Commissione non poteva a meno di trattare la questione se esse si dovessero o no ricevere dalla Camera, se cioè dovessero tenersi per nulle.

Ora, così posta la questione, essa non poteva trattarla diversamente da quello che fece, poichè aveva sotto gli occhi

una relazione di una Commissione anteriore, nella quale si conchiudeva per l'ordine del giorno, riguardo alle petizioni sperte dai municipi per l'incameramento dei beni ecclesiastici.

La Commissione, facendosi carico delle osservazioni contenute nella relazione di cui ho fatto cenno, si restrinse a considerare quale fosse la sfera d'azione dei Consigli municipali in relazione al diritto di petizione che venne consacrato dallo Statuto.

Si è detto che lo Statuto accorda un diritto assoluto di petizione.

Io comincio a far osservare che questo diritto non è tanto assoluto, inquantochè lo Statuto fa distinzione fra i maggiori e i minori d'età.

Questo diritto sta dunque soltanto in favore di quegli individui i quali e per ragione di età e per altri motivi si trovano aver quelle condizioni che lo Statuto determina.

Vediamo ora se i municipi abbiano diritto di mandare petizioni alla Camera nell'interesse generale. Lo Statuto non crea corpi morali; ha detto soltanto che i corpi morali hanno diritto a fare petizioni.

Lo Statuto considera dunque i corpi morali esistenti, ed esistenti in forza di ciò che ha potuto dar loro l'esistenza. Ora che cosa dà esistenza ai corpi morali? Si è la legge; ma questa definisce le attribuzioni di tali corpi morali. Oltre queste attribuzioni, esistono ancora questi corpi morali? No, certamente; esistono individui insieme adunati, ma questi individui, fuori della sfera delle attribuzioni loro fissate dalla legge, non costituiscono più un corpo morale.

Ora la legge comunale, all'articolo 116, determina appunto quali sono le attribuzioni dei municipi, e stabilisce al paragrafo 9 che in generale il Consiglio comunale delibera su tutti gli oggetti di amministrazione locale; il che vuol dire che il Consiglio municipale non può prendere deliberazione alcuna oltre alla sfera dei semplici interessi locali.

Ma, dice l'onorevole Michelini, qui non si tratta di una deliberazione. A ciò ha già risposto l'onorevole Brofferio che, se il municipio prende una determinazione di mandare una petizione, bisogna necessariamente che egli deliberi; e qui la deliberazione cade appunto sopra un oggetto che non è d'interesse locale.

Ma, si dice, qui si tratta di guardia nazionale, si tratta di pubblicità di sedute comunali, si tratta di scioglimento di divisioni amministrative, cose tutte che interessano un municipio. In questo senso tutto interessa un municipio, e qualunque atto d'interesse generale deve essere di sua competenza, perchè che cosa è lo Stato se non una massa di municipi? Riguardata la cosa in questo senso, certamente i municipi hanno ragione, ma le questioni d'interesse generale, le questioni politiche non interessano i municipi, sibbene tutti gli individui che compongono lo Stato. Questa è la teoria politica accennata dall'onorevole Brofferio. Quali sono le autorità politiche? Autorità politica è tutto lo Stato, e in questo senso una questione politica può interessare ciascuno degli individui che lo compongono, ma non un municipio il quale non ha più veruna azione, dacchè esce dalle vie legali, dalle attribuzioni a lui fissate dalla legge che gli diede vita.

Il municipio non è corpo politico, è corpo amministrativo. L'unione degli individui che compongono la nazione costituisce l'autorità politica; ma il municipio in questioni politiche, non ha vita, non ha forza, perchè non è che un corpo amministrativo.

Non solo al municipio sono soltanto demandate le que-

stioni di amministrazione, ma la sua ingerenza è ristretta in modo assoluto alle cose di amministrazione locale. Sotto questo aspetto pertanto, quando un municipio, in qualunque modo delibera sopra un oggetto d'interesse generale, sia politico o no, è impossibile che non sia a lui applicato il disposto dell'articolo 255 della legge stessa, con cui tali deliberazioni sono dichiarate nulle di pien diritto dalla legge.

Ora, quando arriva una petizione come la presente, la quale racchiuda materia appunto d'interesse generale e non d'interesse locale del municipio stesso, io domando se la Commissione può prendere altre conclusioni che quelle che sono già prescritte dalla legge comunale.

Sotto quest'aspetto adunque la Commissione ebbe a conchiudere per l'ordine del giorno puro e semplice.

L'onorevole Mellana disse: avvi un dubbio; era dunque il caso di scioglierlo in modo legale; nè ciò spettava solo al Ministero.

Ma, se tutte le volte che nasce un dubbio ad un individuo, dovesse darglisi un'interpretazione legale, non si finirebbe più nessuna legge. Il Ministero deve eseguire la legge, e nell'eseguirla egli certamente la interpreta.

Se qualcheduno crede che vi sia dubbio, può proporre una legge d'interpretazione; ma certamente non vedo il perchè, quando alcuno trova un dubbio, si debba trasgredire una legge.

Gli altri inconvenienti, che sono pure gravissimi, si sono contemplati dalla Commissione, e sono quelli degli effetti che possono produrre i municipi colle loro petizioni.

L'onorevole Brofferio ci ha addotto un esempio che vale molto pel nostro paese, quello del municipio di Torino, che fu il primo a chiedere a Carlo Alberto la Costituzione, e Carlo Alberto non ha perciò mosso rimprovero. Ma io prego l'onorevole Brofferio ad osservare l'effetto che ha prodotto sulle di Napoli la petizione del municipio della capitale del suo regno. Quel re non si credette più vincolato a mantenere la Costituzione.

Vedete dunque, o signori, quanto gravi sono gl'inconvenienti che nascerebbero dal sistema dei nostri opposenti, mentre se una petizione non sarà fatta dal municipio, può essere scritta da tutti gli individui che lo compongono, e certamente avrebbe molto maggior forza che non penso avere quelle di certi municipi, da cui talvolta derivano petizioni alla Camera, votate alla semplice maggioranza di un voto.

Che anzi andrò più avanti, e farò osservare appunto che il principio ammesso di lasciare il diritto di petizione, in materia generale e politica, ai municipi, può avere quest'inconveniente, che io già vedo avverarsi nel nostro paese, che cioè distrugga il diritto stesso di petizione.

Noi vediamo infatti che nell'Inghilterra appunto, a cui si riferiva l'onorevole Bottone, si vedono molte leggi fatte dal Parlamento inglese sopra petizioni di municipi, ma quando esse siano meramente locali, dacchè non mi si potrà produrre un esempio di petizioni quivi fatte dai municipi per interessi generali.

In Inghilterra i municipi non ricorrono per interessi generali, e questo fa che l'interesse della nazione sta fermo negli individui che la compongono; e vediamo i *meetings* che si tengono appunto per far giungere la voce del paese al Parlamento.

Quando la nazione sente che il suo interesse può essere leso da una legge (cosa che nel caso nostro non esiste) fa tante petizioni, che talvolta costringe il Parlamento ed il potere a secondare la sua volontà.

Ma invece, se da noi si comincia a lasciar prendere ai municipi il vezzo di ricorrere al Parlamento per ogni materia, ne viene l'apatia in ciaschedun individuo, perchè ciascuno potrà dire: a che serve ricorrere, quando già ricorrono i municipi? (*Movimenti in senso contrario*)

D'altronde, vi ha la circostanza che può ingannarsi il Parlamento, che talvolta può credere quel voto di un comune o d'una provincia sia l'espressione del sentimento di una divisione, di una provincia, di un comune, mentre alcune fiato non lo è che di un individuo solo o di pochi.

Quindi io non esito ad asserire che, se ai municipi si lascerà prendere il vezzo di far petizioni politiche, noi distruggiamo, o, quant'meno, riduciamo a ben tenue cosa il diritto di petizione che ci fu assicurato dallo Statuto. Per contro, lasciando che ciascun individuo eserciti a tal uopo il suo diritto, si avviva l'interesse che egli ha a far sì che la petizione abbia un più gran peso, ed un maggior numero di firme, e sia in tale guisa la vera ed efficace espressione nazionale. Se è altrimenti la cosa, vale a dire se si tratta della petizione di un solo municipio, siffatta espressione riesce non di rado illusoria.

Per le ragioni sovra esposte, io stimo di dover persistere nelle conclusioni prese dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Asproni ha la parola per un fatto personale. Lo prego però a limitarsi ad esso.

ASPRONI. Mi limiterò al fatto personale, e me ne duole, perchè vorrei dare alcune repliche intorno alle ultime osservazioni fatte dall'onorevole relatore, le quali io non credo possano essere divise dall'intera Commissione.

L'onorevole deputato Mantelli asseriva che era stata mia insinuazione di supporto in contraddizione con se stesso, facendosi sostenitore di una conclusione che era perfettamente opposta a ciò che per l'addietro sosteneva in questo recinto stesso e nel municipio di Alessandria.

La Camera (*Con forza*) sarà giudice se io sono uomo d'insinuazione e di parole che non rivelino un franco e schietto carattere. Io ho detto che l'onorevole Mantelli era in perfetta opposizione con ciò che aveva altra volta sostenuto, e lo mantengo.

Ho poi piacere che egli abbia dichiarato di essere tuttora nella convinzione che sia miglior consiglio che le sedute siano pubbliche. Egli mi troverà al suo fianco per sostenere questa sua proposizione, quando sarà discussa nella Camera, ma soltanto non nasconderò la mia sorpresa di vederlo fatto relatore di una Commissione per sostenere un'opinione che non è sua e che non divide coi suoi colleghi, in nome dei quali ei parla...

MANTELLI, relatore. (Interrompendo vivamente) Queste son cose per me ingiuriose.

L'opinione da me espressa è precisamente la mia, e lo dichiaro apertamente. Io prego l'onorevole deputato Asproni di non confondere una questione con un'altra, cioè il principio della pubblicità delle sedute colla questione del diritto che hanno o no i municipi d'inoltare alla Camera petizioni nell'interesse generale e politico.

VALERIO. La questione essendo di molta gravità, se dieci deputati sorgono meco a domandarlo, io faccio istanza che la votazione segua per appello nominale.

Voci generali al centro ed alla destra. Sì! sì! Bene!

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera, riservandosi di deliberare sul fatto dello scioglimento del Consiglio comunale di Saluzzo, manda depositarsi negli archivi la petizione di quel Consiglio. »

La Commissione delle petizioni propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Questo dovendo sempre avere la priorità, lo metterò ai voti il primo.

Si procederà alla votazione per appello nominale.

S'intenderà che lo approva chi pronunzia sì, che lo respinge chi pronunzia no.

(Segue l'appello nominale.)

Votarono per il sì gli onorevoli deputati:

Agnès — Airenti — Alberti — Angius — Arconati — Astengo — Audisio — Balbo — Bellono — Benso Gaspare — Bersani — Bertì — Bertini — Bianchetti — Blanc — Boyl — Brignone — Bronzini — Buraggi — Campana — Capellina — Castelli — Cattaneo — Cavour Gustavo — Chapperon — Cornero — Corsi — Daziani — Decandia — Del Carretto — Demarchi — Demaria — Demartinel — Derossi di Santarosa — Despine — De Viry — Durando — Falqui-Pes — Fara-Forni — Farini — Franchi — Galvagno — Iosti — Mantelli — Marco — Martini — Mathieu — Mazza — Melegari — Menabrea — Moffa di Lisio — Paleocapa — Pallieri — Pateri — Pernati — Petitti — Peyrone — Pezzani — Pinelli — Pisano-Marras — Polto — Ponza di San Martino — Rattazzi — Ricchetta — Ricci Giuseppe — Roberti — Santa Croce — Sappa — Serra Francesco — Siotto-Pintor — Solaroli — Spinola — Thaon di Revel — Turcotti.

Votarono per il no i signori deputati:

Asproni — Belli — Berruti — Biancheri — Borella — Bottone — Brofferio — Cambieri — Carta — Casaretto — Correnti — Depretis — Garda — Lanza — Lione — Louaraz — Martinet — Mellana — Michelini — Ravina — Ricci Vincenzo — Robecchi — Sanguinetti — Sanna-Sanna — Simonetta — Sineo — Tecchio — Valerio — Valvassori.

Si astiene l'onorevole deputato Chiarle.

Deputati assenti per congedo:

Bianchi A. — Peliotti.

Deputati assenti al momento della votazione:

Antonini — Arnulfo — Avigdor — Bachet — Baino —

— Barbavara — Barbier — Bastian — Benso Giacomo — Berghini — Bertolini — Bianchi Pietro — Bolmida — Bona — Bonavera — Bon-Compagni — Bosso — Brunier — Cadorna — Cagnardi — Carquet — Cavallini — Cavour Camillo, *ammalato* — Chenal — Chiò — Cossato, *ammalato* — Crosa — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decastro — Deforesta — Du'Vergier — Farina M. — Farina Paolo — Favrat — Ferracciu — Fiorito — Galli — Gallina — Gallo — Gandolfi — Garelli — Garibaldi — Gastinelli — Gerbino Carlo — Gerbino Felice — Ghigliani — Gianoglio — Gianone, *ammalato* — Gonnè — Grixoni, *ammalato* — Guglianetti — Jacquier — Justin — La Marmora — Leotardi — Malan — Malaspina — Malinverni — Mameli — Mezzena — Miglietti — Mongellaz — Nieddu — Notta — Parent — Pellegrini — Pernigotti — Pescatore — Polleri — Quaglia — Radice — Riccardi — Riccotti — Rocci — Rosellini — Rulfi — Rusca — Salmour — Saracco — Sauli — Scapini — Seyssel — Sella — Serra Orso — Stallo — Sulis — Talucchi — Torelli — Tuveri — Vicari — Zirio.

Risultamento della votazione:

Presenti	103
Votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	74
Voti contrari	30

(La Camera approva le conclusioni della Commissione.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Discussione del progetto di legge per l'imposta personale e mobiliare.